



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**Assessore all'urbanistica e ambiente**

Via Jacopo Aconcio, n. 5 - 38100 Trento

Tel. 0461 493202- Fax 0461 493203

e-mail: ass.urbambiente@provincia.tn.it

AI  
COMUNI  
LORO SEDI

AI  
COMPENSORI  
LORO SEDI

AL  
CONSORZIO DEI COMUNI  
TRENTINI  
Via Torre Verde, 21  
38100 – TRENTO

ALLA  
COMMISSIONE URBANISTICA  
PROVINCIALE  
S E D E

ALLA  
COMMISSIONE PROVINCIALE PER  
LA TUTELA PAESAGGISTICO-  
AMBIENTALE  
S E D E

ALLE  
COMMISSIONI COMPENSORIALI  
PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-  
AMBIENTALE  
LORO SEDI

AI  
DIPARTIMENTI DELLA PROVINCIA  
LORO SEDI

AGLI  
ORDINI E COLLEGI  
PROFESSIONALI  
LORO SEDI

Trento, **14 marzo 2008**

Prot. n. **2678/08** -13-I-PGM

Oggetto: Approvazione della nuova legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio). Prime indicazioni sulle modalità di applicazione delle nuove norme e sintesi delle novità più rilevanti.

Con legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, concernente “Pianificazione urbanistica e governo del territorio”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale 11 marzo 2008, n. 11, supplemento n. 2, è stata approvata la nuova legge urbanistica. La legge entra in vigore il giorno 26 marzo 2008. Si avvia quindi alla conclusione il complesso iter di riforma organica dell’ordinamento urbanistico provinciale che si completerà a breve con l’approvazione definitiva, con legge, del nuovo Piano urbanistico provinciale, prevista per il prossimo mese di maggio.

La stretta connessione della nuova legge con la revisione del Piano urbanistico provinciale richiede, per la sua piena attuazione, l’entrata in vigore del nuovo PUP nonché l’adozione di tutti i provvedimenti attuativi di carattere regolamentare e amministrativo previsti sia dalla nuova legge urbanistica che dalla norme di attuazione del PUP.

Per quanto riguarda la disciplina della pianificazione territoriale prevista dal Titolo II della legge, è opportuno precisare il nuovo sistema della pianificazione urbanistica provinciale che è stato delineato dal nuovo Piano urbanistico provinciale sin dall’inizio del suo iter di formazione, iniziato con l’approvazione del Documento preliminare nel settembre 2004, per arrivare, dopo la prima adozione (novembre 2006) e la seconda adozione (giugno 2007), al disegno di legge n. 263, approvato dalla Terza Commissione permanente del Consiglio provinciale in data 21 febbraio 2008. Tale nuovo sistema è articolato su tre livelli, in coerenza con il nuovo assetto istituzionale previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3: Piano urbanistico provinciale (PUP), Piani territoriali delle comunità (PTC) e Piani regolatori generali dei comuni (PRG). Il nuovo sistema della pianificazione, tuttavia, per essere a regime, richiede l’approvazione dei piani territoriali delle comunità ed il conseguente adeguamento agli stessi dei piani regolatori generali.

Le modalità ed i termini per la redazione, in prima applicazione, dei piani territoriali delle comunità sono stabilite dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 148. Le norme transitorie in questione intendono assicurare che il processo costitutivo del nuovo sistema di pianificazione possa procedere ed essere completato anche in assenza della costituzione delle comunità ovvero in caso di loro inerzia; a tal fine è prevista la possibilità da parte della Provincia di intervenire in via sostitutiva. In particolare, le norme prevedono che le comunità di valle debbano convocare, **entro un anno** dalla data di entrata in vigore della legge, una conferenza per la stipulazione dell’accordo-quadro di programma, volto a stabilire i criteri e gli indirizzi per la redazione del piano territoriale della comunità. Se la comunità non è stata ancora costituita o non provvede entro il termine, alla definizione dei criteri e indirizzi provvede la Provincia.

**Entro duecentosettanta giorni** dalla definizione degli indirizzi e dei criteri predetti, la comunità o, se questa non è stata costituita o non vi provvede, la Provincia elabora il progetto di piano territoriale della comunità sulla base di questi indirizzi e criteri e lo adotta ai sensi dell’articolo 23.

I comuni sono tenuti ad adeguare i piani regolatori generali vigenti alle previsioni dei piani territoriali delle comunità mediante la procedura di approvazione prevista dall'articolo 32. L'adeguamento è effettuato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del piano territoriale della comunità.

In attesa dell'approvazione dei Piani territoriali della comunità e dell'adeguamento ad essi dei PRG, si applica la disciplina transitoria prevista dall'articolo 148. In particolare il comma 4 prevede che "Fino alla data di approvazione del primo piano territoriale della comunità i comuni possono approvare varianti ai piani regolatori generali con le procedure previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991. In sede di approvazione di queste varianti la Provincia verifica la coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità eventualmente adottato." Si sottolinea quindi che fino alla data di approvazione dei PTC non saranno ammesse revisioni dei piani regolatori generali vigenti.

Le varianti ai PRG ammesse in via transitoria saranno approvate tenendo conto della modifica alle procedure di approvazione delle varianti medesime prevista dal comma 5 dell'articolo 148. Questa disposizione è finalizzata ad accelerare e semplificare le procedure di approvazione delle varianti ai PRG previste dalla L.P. n. 22 del 1991 mediante la sostituzione del parere della Commissione urbanistica provinciale - obbligatorio per tutte le varianti diverse da quelle per opere pubbliche - con quello del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio. Sono fatti salvi i casi ritenuti di particolare rilevanza dal Servizio medesimo per i quali il Servizio potrà devolvere la valutazione della variante alla CUP.

Per quanto riguarda il regime transitorio di efficacia delle disposizioni contenute nella legge provinciale n. 1 del 2008, l'articolo 150 subordina comunque l'efficacia delle disposizioni dalla stessa recate alla emanazione, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, di uno a più regolamenti che stabiliscono altresì la data di abrogazione delle disposizioni previgenti. Il comma 3 del medesimo articolo 150 dispone altresì che "Fino alla data stabilita ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni della legge provinciale n. 22 del 1991 e le relative disposizioni regolamentari o deliberazioni di attuazione, in quanto compatibili con questa legge.", mentre il comma 4 del citato articolo 150 prevede che "Le disposizioni di questa legge che, per la loro attuazione, rinviano a regolamenti o deliberazioni si applicano a decorrere dalla data stabilita da questi regolamenti o da queste deliberazioni."

Tenuto conto del regime transitorio delineato dagli articoli sopra citati, fino alla piena attuazione della nuova legge conseguente all'approvazione delle disposizioni attuative e all'abrogazione delle corrispondenti norme della l.p. n. 22 del 1991, che potrà avvenire anche per stralci e per specifiche materie in relazione all'urgenza della loro applicazione, continueranno ad applicarsi le disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 e successive modificazioni integrate da nuove norme della L.P. n. 1 del 2008 che non richiedono disposizioni di attuazione, secondo il seguente schema riepilogativo concernente le condizioni di efficacia delle norme della nuova legge:

- 1 = NUOVE NORME DIRETTAMENTE APPLICABILI, anche in assenza di disposizioni regolamentari o amministrative a carattere attuativo;
- 2 = NORME CHE RIPRODUCONO DISPOSIZIONI DELLA l.p. n. 22 del 1991: in tal caso continuano ad applicarsi le disposizioni della l.p. n. 22 del 1991 e le relative disposizioni attuative fino alla espressa abrogazione delle stesse con regolamento;
- 3 = NORME NON IMMEDIATAMENTE APPLICABILI, in quanto richiedono disposizioni regolamentari o amministrative a carattere attuativo ai sensi della l.p. n. 1

- del 2008; in ogni caso continuano ad applicarsi eventuali disposizioni equivalenti stabilite dalla l.p. n. 22 del 1991 o da altre disposizioni legislative settoriali.
- 4 = NUOVE NORME DIRETTAMENTE APPLICABILI AD INTEGRAZIONE DI DISPOSIZIONI DELLA l.p. n. 22 del 1991, anche in via transitoria. Tali norme non richiedono disposizioni attuative a carattere regolamentare o amministrativo; le disposizioni della l.p. n. 22 del 1991 integrate da queste nuove norme continuano a trovare applicazione fino alla loro espressa abrogazione da parte del regolamento;
- 5 = NUOVE NORME APPLICABILI CON L'ENTRATA IN VIGORE DEI PIANI TERRITORIALI DELLE COMUNITA'.

In allegato alla presente circolare si trasmette una Tabella riepilogativa riportante, in forma sintetica, per ciascun articolo della nuova legge provinciale n. 1 del 2008 i criteri applicativi sopra riportati (Allegato 2).

Nella pagina web del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio è riportato inoltre un testo di raffronto fra la legge provinciale n. 1 del 2008 e la legge provinciale n. 22 del 1991 nel quale sono segnalate in grigio le norme delle due leggi che trovano applicazione in questa fase; in corrispondenza di ciascuna norma è riportato il codice della legenda della Tabella riepilogativa sull'applicabilità delle disposizioni della l.p. n. 1 del 2008 sopra citata.

I contenuti fondamentali e le novità più rilevanti della nuova legge urbanistica sono riportate nella sintesi allegata alla presente nota (Allegato 1).

Con successive circolari ci si riserva di fornire ulteriori indicazioni per la prima applicazione della legge, anche in esito all'emanazione delle prime disposizioni attuative. Rimane fermo che a regime le predette disposizioni attuative saranno riunite in un unico regolamento organico.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -

All.: c.s.

PGM/

**LEGGE PROVINCIALE 4 MARZO 2008, N. 1 (PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO)**

**Sintesi delle novità più rilevanti**

In stretta connessione con la revisione del Piano urbanistico provinciale, dopo circa quarant'anni dalla prima stesura del Piano ed a vent'anni dall'approvazione di quello in vigore, **la revisione della legge urbanistica provinciale**, a distanza di sedici anni dall'entrata in vigore dell'attuale legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, ha costituito uno degli impegni prioritari dell'Amministrazione provinciale nella XIII Legislatura.

La nuova legge urbanistica ed il nuovo PUP ridisegnano gli strumenti di governo del territorio nell'ottica del **protagonismo responsabile delle comunità** nella proiezione territoriale di obiettivi di sviluppo equilibrato e sostenibile in sintonia con la **riforma istituzionale** approvata con legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3. Con quest'ultima legge, infatti, la Provincia autonoma di Trento ha delineato il nuovo assetto dei rapporti istituzionali attraverso un significativo trasferimento di funzioni della Provincia e dei comprensori ai comuni, in gran parte per il tramite delle comunità di valle – nuovi enti pubblici locali, a base associativa, che sostituiscono i comprensori, costituiti tra i comuni appartenenti a un medesimo territorio - rispondendo all'obiettivo di valorizzare le peculiarità storiche, economiche e culturali locali e insieme assicurare il principio di adeguatezza ed efficacia dell'azione amministrativa.

La nuova legge urbanistica mantiene la struttura di **“testo unico”** che caratterizza la legge urbanistica provinciale 5 settembre 1991, n. 22, apprezzato dagli operatori di settore, contenente non solo la disciplina del nuovo sistema di pianificazione urbanistica, ma anche la disciplina della tutela del paesaggio e quella dell'edilizia, in considerazione della competenza legislativa esclusiva della Provincia in tutte le predette materie.

In coerenza la riforma istituzionale e con la revisione del PUP, il Titolo II della nuova legge urbanistica ridefinisce quindi il **sistema della pianificazione territoriale** su tre livelli:

- il Piano urbanistico provinciale (PUP);
- il Piano territoriale della comunità (PTC);
- il Piano regolatore generale (PRG) ed i Piani dei parchi provinciali.

Il Piano urbanistico provinciale si configura, nella nuova cornice istituzionale, come strumento generale di coordinamento territoriale e di disciplina delle invariabili, componenti del territorio a carattere permanente, nonché delle reti ambientali e infrastrutturali; i piani urbanistici di livello intermedio assumono competenze definite alla scala di area vasta, corrispondente al territorio delle comunità previste dalla legge di riforma istituzionale.

In questo senso il risultato è quello di:

- spostare sul territorio, dalla dimensione provinciale al livello intermedio delle comunità locali, definito nell'ottica della sussidiarietà responsabile, una parte importante delle decisioni relative all'organizzazione del territorio e all'uso razionale delle risorse, fatta salva la disciplina degli elementi permanenti e delle reti ambientali e infrastrutturali generali che rimangono invece inquadrati nel PUP;
- assumere a livello locale e intermedio, nel Piano territoriale della comunità,

quelle responsabilità sovracomunali che superano il livello di competenza dei singoli comuni o che comunque presuppongono una verifica territoriale più ampia e l'esercizio di funzioni di ordine strategico a livello di ambito;

- rafforzare in capo ai comuni le attuali competenze, raccordandole al nuovo sistema istituzionale e dotandole di strumenti innovativi nell'ottica di una efficiente autonomia gestionale.

**L'accordo di programma quadro** di cui all'articolo 22 che precede la formazione del piano territoriale della comunità - destinato a coniugare e tradurre nel sistema locale territoriale gli obiettivi dello sviluppo economico delineati attraverso gli strumenti previsti dalla legge di riforma istituzionale - è finalizzato ad esprimere le linee strategiche di governo del territorio da parte delle comunità e i criteri di attuazione dei programmi e dei progetti. Esso costituisce la chiave dell'azione integrata, alla quale partecipano le comunità e comuni, ivi compresi i soggetti pubblici e privati che rappresentino significativi interessi di natura socio-economica o ambientale, nonché la Provincia con funzioni di supporto mediante la messa a disposizione dei dati conoscitivi del Sistema informativo ambiente e territorio.

In connessione all'articolazione del nuovo quadro della pianificazione è prevista la riconfigurazione delle **commissioni competenti in materia di urbanistica e paesaggio**. A livello provinciale l'articolo 7 prevede l'istituzione di un'unica commissione con il compito fondamentale di valutare i piani territoriali delle comunità. A livello locale l'articolo 8 prevede l'istituzione presso ogni comunità di una commissione alla quale sono attribuite gran parte delle competenze in materia di paesaggio e, soprattutto, la valutazione di coerenza dei piani regolatori comunali ai piani territoriali delle comunità. In tal modo si intendono **semplificare le procedure di approvazione dei piani regolatori**, riducendone notevolmente i tempi considerato che l'esame centralizzato da parte della CUP o del Servizio Urbanistica della Provincia sarà sostituito da sedici organismi periferici competenti per territorio.

Altro tema fondamentale della nuova normativa urbanistica riguarda il rilancio del sistema informativo territoriale e ambientale (SIAT) che, ai sensi dell'articolo 9, assume un ruolo strategico e fondamentale a supporto della formazione degli strumenti di pianificazione provinciale e locale e del relativo monitoraggio sullo stato di attuazione e sugli effetti prodotti dalla pianificazione stessa attraverso il metodo dell'autovalutazione.

Un elemento particolarmente innovativo è costituito dall'attribuzione ai comuni della facoltà di introdurre nei piani regolatori generali un **limite temporale all'utilizzazione delle nuove aree destinate ad insediamenti**; la nuova disposizione, contenuta nel comma 2 dell'articolo 52, prevede infatti la decadenza automatica della previsione urbanistica in seguito al decorso del termine stabilito dal PRG qualora non siano stati presentati i piani attuativi eventualmente necessari ovvero non siano stati richiesti i titoli edilizi. Questa disposizione si propone di disincentivare il mancato utilizzo, oltre tempi ragionevoli, della possibilità edificatoria delle aree, che in tal modo potranno essere destinate a rispondere in modo reale, tempestivo e quindi efficace alle vere esigenze residenziali della comunità.

Altra parte innovativa della nuova legge urbanistica è rappresentata dalla disciplina in materia di **edilizia sostenibile**, nella duplice articolazione della certificazione energetica e della certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici di cui al Titolo IV. Questa parte della legge ha, tra gli altri, come obiettivi la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento della qualità e delle prestazioni ambientali dei fabbricati, ad esempio con l'uso di materiali ecocompatibili, l'impiego di energie rinnovabili, il contenimento dei consumi idrici. Oltre ad introdurre norme in materia di edilizia sostenibile, il Titolo IV prevede al Capo III l'istituzione del **"libretto del fabbricato"**, che si configura come una "carta di identità"

dell'edificio, attraverso la raccolta e la certificazione di tutti i dati riguardanti l'immobile sotto il profilo strutturale, della sicurezza e degli interventi edilizi effettuati. Ciò costituirà un importante strumento per la valutazione della qualità dell'edificio, anche ai fini della sua commercializzazione.

Fra le parti innovative della nuova legge urbanistica spiccano le disposizioni finalizzate allo **snellimento delle procedure di cui al Titolo VII**. Tra queste si segnala in particolare l'estensione dei meccanismi procedurali, già collaudati con la valutazione di impatto ambientale, che consentirà al cittadino di accedere alla V.I.A. stessa con un progetto di massima e di uscirne con un progetto definitivo, corredato da tutte le autorizzazioni provinciali necessarie per l'ottenimento della concessione edilizia, secondo le modalità proprie di uno sportello unico.

La legge riprende altresì alcune disposizioni di riforma anticipate all'inizio della legislatura con le leggi provinciali n. 10 del 2004 e n. 16 del 2005. In particolare sono stati riformati gli **strumenti abilitativi edilizi**, prevedendo al Capo II del Titolo V, in analogia a quanto stabilito dal Testo unico dell'edilizia, che solo i nuovi interventi edilizi di particolare rilevanza richiedono il rilascio della concessione edilizia, mentre gli altri interventi sono soggetti alla presentazione della DIA.

Sono stati introdotti altresì strumenti più efficaci per il reperimento degli spazi di parcheggio nelle aree del centro storico e degli insediamenti consolidati (articolo 59), forme di maggiore controllo sull'utilizzo non speculativo delle aree destinate a insediamenti produttivi (articolo 104) e un'ulteriore semplificazione delle procedure di rilascio delle concessioni edilizie in deroga, per opere pubbliche e di interesse pubblico, mediante l'attribuzione ai comuni della competenza esclusiva al rilascio dei provvedimenti sulla base di criteri generali stabiliti dalla Giunta provinciale (Capo IV del Titolo V).

Ancora più significativi ed innovativi sono gli istituti ripresi dalla recente legge provinciale n. 16 del 2005, quali la **perequazione e compensazione urbanistica**, le norme di raccordo con la riforma in materia di **politica della casa**, di cui alla coeva legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, nonché il tema delle **residenze per il tempo libero e vacanze**. In questo senso l'innovativa disciplina urbanistica della casa si inserisce nelle politiche di decentramento dei servizi e degli investimenti provinciali, orientati al mantenimento della popolazione in montagna e a limitare gli interventi speculativi che hanno avuto l'effetto di moltiplicare la diffusione di seconde case oltre limiti accettabili sotto il profilo urbanistico e paesaggistico-ambientale. Le nuove disposizioni del comma 3 dell'articolo 57 hanno introdotto la possibilità da parte dei piani territoriali delle comunità di prescindere, in determinate aree, dal limite del 50 per cento per i cambi d'uso di edifici esistenti non residenziale in case per vacanze ai fini dell'attuazione di programmi di sviluppo socio-economico sostenibile e per la salvaguardia dell'identità locale.

**APPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI DELLA L.P. 4 MARZO 2008, N. 1**

## LEGENDA:

- 1 = NUOVE NORME DIRETTAMENTE APPLICABILI, anche in assenza di disposizioni regolamentari o amministrative a carattere attuativo;
- 2 = NORME CHE RIPRODUCONO DISPOSIZIONI DELLA l.p. n. 22 del 1991: in tal caso continuano ad applicarsi le disposizioni della l.p. n. 22 del 1991 e le relative disposizioni attuative fino alla espressa abrogazione delle stesse con regolamento;
- 3 = NORME NON IMMEDIATAMENTE APPLICABILI, in quanto richiedono disposizioni regolamentari o amministrative a carattere attuativo ai sensi della l.p. n. 1 del 2008; in ogni caso continuano ad applicarsi eventuali disposizioni equivalenti stabilite dalla l.p. n. 22 del 1991 o da altre disposizioni legislative settoriali.
- 4 = NUOVE NORME DIRETTAMENTE APPLICABILI AD INTEGRAZIONE DI DISPOSIZIONI DELLA l.p. n. 22 del 1991, anche in via transitoria. Tali norme non richiedono disposizioni attuative a carattere regolamentare o amministrativo; le disposizioni della l.p. n. 22 del 1991 integrate da queste nuove norme continuano a trovare applicazione fino alla loro espressa abrogazione da parte del regolamento;
- 5 = NUOVE NORME APPLICABILI CON L'ENTRATA IN VIGORE DEI PIANI TERRITORIALI DELLE COMUNITA'.

ARTICOLO	RUBRICA	LEGEN- DA	NOTE
Titolo I	<i>Disposizioni generali</i>		
Capo I	<i>Oggetto e finalità</i>		
Art. 1	<i>Oggetto della legge</i>	<b>1</b>	
Art. 2	<i>Finalità della legge</i>	<b>1</b>	
Titolo II	<i>La pianificazione territoriale</i>		
Capo I	<i>Strumenti di pianificazione e flessibilità del sistema</i>		
Art. 3	<i>Sistema della pianificazione territoriale</i>	<b>1</b>	
Art. 4	<i>Flessibilità del sistema di pianificazione territoriale</i>	<b>1</b>	
Art. 5	<i>Partecipazione alle scelte pianificatorie</i>	<b>1</b>	
Capo II	<i>Autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale</i>		
Art. 6	<i>Autovalutazione dei piani</i>	<b>3</b>	
Capo III	<i>Organi e strutture per il governo del territorio</i>		
Art. 7	<i>Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio</i>	<b>3</b>	



Art. 8	<i>Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità</i>	<b>3</b>	
Art. 9	<i>Sistema informativo ambientale e territoriale</i>	<b>3</b>	
Capo IV	<i>Piano urbanistico provinciale</i>		<b>Le disposizioni del Capo IV sostanziano i contenuti del nuovo PUP e, in quanto coerenti con esso, trovano immediata applicazione, fatto salvo quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'art. 149 per l'approvazione del PUP adottato ed in particolare le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 concernenti gli atti di indirizzo adottabili da parte del Consiglio provinciale.</b>
Art. 10	<i>Obiettivi del piano urbanistico provinciale</i>	<b>1</b>	
Art. 11	<i>Contenuti e struttura del piano urbanistico provinciale</i>	<b>1</b>	
Art. 12	<i>Inquadramento strutturale e invarianti</i>	<b>1</b>	
Art. 13	<i>Carta del paesaggio</i>	<b>1</b>	
Art. 14	<i>Carta di sintesi della pericolosità</i>	<b>3</b>	
Art. 15	<i>Flessibilità del piano urbanistico provinciale</i>	<b>1</b>	
Art. 16	<i>Documento preliminare</i>	<b>1</b>	
Art. 17	<i>Adozione del progetto di piano urbanistico provinciale</i>	<b>1</b>	
Art. 18	<i>Approvazione del piano urbanistico provinciale e relazioni al Consiglio provinciale</i>	<b>1</b>	
Art. 19	<i>Salvaguardia del piano urbanistico provinciale</i>	<b>1</b>	
Art. 20	<i>Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale</i>	<b>1</b>	<b>Si vedano tuttavia le norme applicabili in via transitoria ed in particolare gli articoli 148 e 150.</b>
Capo V	<i>Piano territoriale della comunità</i>		<b>Le disposizioni del Capo V per i PTC si applicano tenuto conto delle norme transitorie di cui all'art. 148</b>

Art. 21	<i>Obiettivi e contenuti del piano territoriale della comunità</i>	<b>1</b>	
Art. 22	<i>Accordo quadro di programma</i>	<b>1</b>	
Art. 23	<i>Adozione del piano territoriale della comunità</i>	<b>1</b>	
Art. 24	<i>Approvazione ed entrata in vigore del piano territoriale della comunità</i>	<b>1</b>	
Art. 25	<i>Varianti al piano territoriale della comunità</i>	<b>1</b>	
Art. 26	<i>Rettifica delle previsioni del piano territoriale della comunità</i>	<b>1</b>	
Art. 27	<i>Salvaguardia del piano territoriale della comunità</i>	<b>1</b>	
Art. 28	<i>Adeguamento dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali</i>	<b>5</b>	
Capo VI	<i>Piano regolatore generale</i>		<b>Le disposizioni di questo Capo si applicano dopo l'entrata in vigore del PTC, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 148 e 150.</b>
Art. 29	<i>Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale</i>	<b>5</b>	
Art. 30	<i>Accordi tra soggetti pubblici e privati</i>	<b>5</b>	
Art. 31	<i>Adozione del piano regolatore generale</i>	<b>5</b>	
Art. 32	<i>Approvazione ed entrata in vigore del piano regolatore generale</i>	<b>5</b> <b>2 e 4</b>	<b>La disciplina in materia di approvazione dei PRG si applica compatibilmente con la disciplina del PUP e le norme transitorie di cui all'art. 148, comma 4. Tali norme ammettono, fino all'entrata in vigore dei PTC, solo varianti ed <u>escludono quindi le revisioni.</u></b>
Art. 33	<i>Varianti al piano regolatore generale</i>	<b>5</b> <b>2 e 4</b>	<b>Per le varianti ai PRG si applica in via transitoria l'art. 148, comma 5, della l.p. n. 1/2008.</b>
Art. 34	<i>Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale</i>	<b>5</b>	

Art. 35 Comma 3	<i>Salvaguardia del piano regolatore generale</i>	2 4	<b>Il comma 3 trova immediata applicazione, ad integrazione dell'art. 64 della l.p. n. 22/1991.</b>
Capo VII	<i>Regolamento edilizio comunale</i>		
Art. 36	<i>Contenuti del regolamento edilizio comunale</i>	3	
Capo VIII	<i>Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette), in materia di pianificazione</i>		
Art. 37, commi 1,2 e 4 Comma 3 Comma 5	<i>Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in materia di pianificazione</i>	1 4 3	<b>Il comma 3, che richiede il parere della CUP per i Piani dei parchi provinciali e relative varianti trova immediata applicazione. Ne consegue che tutte le varianti ai piani dei parchi richiedono ora tale parere.</b>
Capo IX	<i>Attuazione della pianificazione urbanistica</i>		
Sezione I	<i>Disposizioni comuni</i>		
Art. 38 Commi 4 e 5	<i>Disposizioni generali</i>	2 4	<b>I commi 4 e 5 trovano immediata applicazione ad integrazione della disciplina stabilita dall'art. 43 della l.p. n. 22/1991.</b>
Art. 39	<i>Comparti edificatori</i>	2	
Art. 40	<i>Limiti alle variazioni di piano</i>	2	
Art. 41	<i>Contenuti dei piani attuativi d'iniziativa pubblica e di quelli d'iniziativa privata</i>	3	
Sezione II	<i>Piani d'iniziativa privata</i>		
Art. 42 Comma 3	<i>Oggetto dei piani</i>	2 4	<b>Il comma 3 trova immediata applicazione ad integrazione della disciplina stabilita dall'art. 53 della l.p. n. 22/1991.</b>

Art. 43	<i>Piano guida</i>	<b>2</b>	
Art. 44 Comma 2	<i>Formazione dei piani attuativi d'iniziativa privata</i>	<b>2</b> <b>4</b>	<b>Il comma 2 è direttamente applicabile quale norma integrativa della l.p. n. 22/1991</b>
Sezione III	<i>Piani d'iniziativa pubblica</i>		
Art. 45 Comma 1, lett. c)	<i>Piano attuativo d'iniziativa pubblica</i>	<b>2 e</b> <b>4</b>	<b>La lettera c) del comma 1 è direttamente applicabile quale norma integrativa della l.p. n. 22/1991</b>
Art. 46	<i>Formazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica</i>	<b>2</b>	
Art. 47	<i>Espropriazioni a fini di edilizia abitativa</i>	<b>2 e 4</b>	<b>Le disposizioni concernenti ITEA s.p.a sono direttamente applicabili quali norme integrative dell'art. 74 della l.p. n. 22/1991.</b>
Art. 48	<i>Espropriazioni per il recupero degli insediamenti storici</i>	<b>2 e 4</b>	<b>Le disposizioni concernenti ITEA s.p.a sono direttamente applicabili quali norme integrative dell'art. 52 della l.p. n. 22/1991.</b>
Art. 49	<i>Espropriazioni per insediamenti produttivi</i>	<b>2</b>	
Art. 50	<i>Piano di lottizzazione d'ufficio</i>	<b>2</b>	
Sezione IV	<i>Piani d'iniziativa mista pubblico privata</i>		
Art. 51 Comma 4	<i>Programmi integrati d'intervento d'iniziativa mista pubblico privata</i>	<b>2</b> <b>4</b>	<b>Il secondo periodo del comma 4 è direttamente applicabile quale norma integrativa dell'articolo 56 bis della l.p. 22/1991</b>
Capo X	<i>Durata ed effetti degli strumenti di pianificazione territoriale</i>		
Art. 52 Commi 2, 6, 7, esclusa la lett. d), Comma 7, lett. d)	<i>Durata ed effetti dei piani</i>	<b>2</b> <b>4</b> <b>3</b>	<b>I commi indicati sono direttamente applicabili quali norme integrative dell'art. 67 della l.p. n. 22/1991.</b>
Capo XI	<i>Disposizioni particolari per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale</i>		

Art. 53 Comma 8	<i>Perequazione urbanistica</i>	2 4	<b>Il comma 8 per la perequazione semplificata è direttamente applicabile quale norma integrativa dell'articolo 18 bis della l.p. 22/1991.</b>
Art. 54	<i>Strumenti di attuazione della perequazione</i>	2	
Art. 55	<i>Compensazione urbanistica</i>	2	
Art. 56 Comma 6	<i>Disposizioni in materia di edilizia abitativa</i>	2 4	<b>Il comma 6 è direttamente applicabile quale norma integrativa dell'articolo 18 quinquies della l.p. n. 22/1991.</b>
Art. 57 Ultimo periodo comma 3 e comma 12	<i>Disciplina degli alloggi destinati a residenza</i>	2 4	<b>Le disposizioni richiamate sono direttamente applicabili quali norme integrative dell'art. 18 sexies della l.p. n. 22/1991.</b>
Art. 58	<i>Standard urbanistici</i>	3	
Art. 59	<i>Spazi per parcheggio</i>	3	
Art. 60	<i>Tutela degli insediamenti storici</i>	2	
Art. 61	<i>Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente</i>	2	
Art. 62	<i>Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura</i>	3	<b>L'applicazione dell'articolo è subordinata all'entrata in vigore del nuovo PUP ed in particolare degli articoli 37 e 38 delle relative norme di attuazione. Si evidenzia il regime di salvaguardia riguardante le aree agricole previsto dall'art. 48, commi 4 e 5, delle norme di attuazione del PUP.</b>
Art. 63	<i>Tutela degli inquinamenti, sicurezza del territorio e igiene</i>	2	
Art. 64	<i>Distanze di rispetto stradali e ferroviarie</i>	3	

Art. 65	<i>Apertura di strade in zone agricole o silvo pastorali</i>	<b>1</b>	
Art. 66 Comma 3 Comma 4	<i>Fasce di rispetto cimiteriale</i>	<b>1</b> <b>3</b> <b>4</b>	<b>Il comma 4 è direttamente applicabile quale norma integrativa dell'articolo 75, comma 4 della l.p. n. 10/1998</b>
Titolo III	<i>La tutela del paesaggio</i>		<b>Il nuovo sistema di gestione delle autorizzazioni paesaggistiche si completerà con la formazione delle comunità. Si evidenzia il regime transitorio stabilito dall'art. 148, commi 6 e 7.</b>
Capo I	<i>Disposizioni generali</i>		
Art. 67	<i>Disposizioni generali in materia di tutela del paesaggio</i>	<b>1</b>	
Art. 68	<i>Lavori assoggettati ad autorizzazione paesaggistica</i>	<b>3</b>	
Art. 69	<i>Individuazione di beni ambientali e inclusione negli elenchi</i>	<b>3</b>	
Art. 70	<i>Caratteristiche e validità dell'autorizzazione paesaggistica</i>	<b>3</b>	
Capo II	<i>Organi competenti e disposizioni procedurali</i>		
Art. 71	<i>Autorizzazioni per opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia</i>	<b>3</b>	
Art. 72	<i>Autorizzazioni per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale</i>	<b>3</b>	
Art. 73	<i>Autorizzazioni di competenza della CUP</i>	<b>3</b>	
Art. 74	<i>Autorizzazioni di competenza della CPC</i>	<b>3</b>	
Art. 75	<i>Limiti alle facoltà degli organi competenti alle autorizzazioni</i>	<b>3</b>	
Art. 76	<i>Annullamento di autorizzazioni e ricorsi</i>	<b>3</b>	
Art. 77	<i>Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali)</i>	<b>3</b>	

Art. 78	<i>Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio</i>	<b>2</b>	
Art. 79	<i>Censimento dei locali storici</i>	<b>3</b>	
Art. 80	<i>Interventi per la conservazione e sistemazione paesaggistica</i>	<b>2</b>	
Titolo IV	<i>Disposizioni in materia di edilizia sostenibile e libretto del fabbricato</i>		
Capo I	<i>Disposizioni generali</i>		
Art. 81	<i>Finalità</i>	<b>1</b>	
Art. 82	<i>Formazione e informazione</i>	<b>1</b>	
Capo II	<i>Disposizioni in materia di edilizia sostenibile</i>	<b>3</b>	
Art. 83	<i>Ambito di applicazione</i>	<b>3</b>	
Art. 84	<i>Prestazione e certificazione energetica degli edifici</i>	<b>3</b>	
Art. 85	<i>Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici</i>	<b>3</b>	
Art. 86 Comma 2	<i>Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile</i>	<b>3</b> <b>1</b>	<b>Il comma 2 è direttamente applicabile. I comuni possono provvedere subito con varianti ai PRG</b>
Art. 87	<i>Criteri di selezione dei materiali da costruzione</i>	<b>3</b>	
Art. 88	<i>Utilizzo di acqua piovana, fonti energetiche rinnovabili e permeabilità dei suoli urbanizzati</i>	<b>3</b>	
Art. 89	<i>Regolamento di attuazione</i>	<b>3</b>	
Art. 90	<i>Adeguamento dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali</i>	<b>3</b>	
Art. 91	<i>Vigilanza sull'attività di certificazione</i>	<b>3</b>	
Capo III	<i>Libretto del fabbricato</i>		
Art. 92	<i>Finalità e oggetto</i>	<b>3</b>	
Art. 93	<i>Definizioni</i>	<b>3</b>	
Art. 94	<i>Contenuti del libretto del fabbricato</i>	<b>3</b>	
Art. 95	<i>Regolamento di attuazione</i>	<b>3</b>	
Art. 96	<i>Sanzioni</i>	<b>3</b>	
Titolo V	<i>Disposizioni in materia di titoli abilitativi</i>		
Capo I	<i>Disposizioni generali</i>		
Art. 97	<i>Disciplina degli interventi sul territorio</i>	<b>3</b>	

Art. 98	<i>Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico</i>	<b>3</b>	
Art. 99	<i>Definizione delle categorie di intervento per il recupero degli edifici esistenti</i>	<b>2</b>	
Capo II	<i>Concessione e denuncia d'inizio di attività</i>		
Sezione I	<i>Concessione edilizia</i>		
Art. 100	<i>Interventi soggetti a concessione</i>	<b>3</b>	
Art. 101	<i>Presentazione della domanda di concessione</i>	<b>2</b>	
Art. 102	<i>Rilascio della concessione</i>	<b>3</b>	
Art. 103	<i>Caratteristiche e validità della concessione</i>	<b>2</b>	
Art. 104 Comma 6	<i>Condizioni particolari per il rilascio della concessione e per la presentazione della denuncia d'inizio di attività</i>	<b>2</b> <b>3</b>	<b>L'applicazione del comma 6 è subordinata all'entrata in vigore del nuovo PUP ed in particolare dell'art. 48, comma 16, delle relative norme di attuazione.</b>
Sezione II	<i>Denuncia d'inizio di attività</i>		
Art. 105	<i>Interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività</i>	<b>3</b>	
Art. 106	<i>Disposizioni relative alla denuncia d'inizio di attività</i>	<b>3</b>	
Art. 107	<i>Varianti in corso d'opera soggette a denuncia d'inizio di attività</i>	<b>3</b>	
Capo III	<i>Opere pubbliche e linee elettriche</i>		
Art. 108	<i>Opere pubbliche di competenza dello Stato</i>	<b>3</b>	
Art. 109	<i>Opere pubbliche di competenza della Provincia, della Regione e di altri enti territoriali</i>	<b>3</b>	
Art. 110	<i>Opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni</i>	<b>3</b>	
Art. 111	<i>Linee elettriche</i>	<b>2</b>	
Capo IV	<i>Realizzazione di opere in deroga alle disposizioni urbanistiche</i>		
Art. 112	<i>Esercizio dei poteri di deroga</i>	<b>3</b>	



Art. 113	<i>Realizzazione di opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali in deroga</i>	<b>3</b>	
Art. 114 Comma 5	<i>Deroga per opere pubbliche non soggette a concessione</i>	<b>3</b> <b>4</b>	<b>il comma 5 è direttamente applicabile quale norma integrativa dell'articolo 105 della l.p. n. 22/1991.</b>
Capo V	<i>Contributi e oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi</i>		
Art. 115	<i>Contributo di concessione</i>	<b>3</b>	
Art. 116 lettera d) del comma 1	<i>Casi di riduzione del contributo di concessione</i>	<b>2</b> <b>4</b>	<b>La disposizione richiamata è direttamente applicabile quale norma integrativa dell'art. 109 della l.p. n. 22/1991.</b>
Art. 117 <b>comma 1, lett. a), n. 1), e lett. e) nonché comma 3</b>	<i>Esenzione dal contributo di concessione</i>	<b>2</b> <b>4</b>	<b>Le disposizioni richiamate sono direttamente applicabili quali norme integrative dell'art. 111 della l.p. n. 22/1991.</b>
Art. 118	<i>Edilizia convenzionata</i>	<b>1</b>	<b>L'articolo è direttamente applicabile quale norma che prevede strumenti sostanzialmente diversi non compatibili con la disciplina corrispondente dell'art. 111 bis della l.p. n. 22/1991.</b>
Art. 119	<i>Destinazione dei proventi delle concessioni</i>	<b>2</b>	
Titolo VI	<i>Obblighi particolari, vigilanza e sanzioni</i>		
Capo I	<i>Obblighi particolari</i>		
Art. 120	<i>Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e della tutela del paesaggio</i>	<b>2</b>	

Art. 121 Commi 3, ultimo periodo, 4 e 5	<i>Interventi d'urgenza e di carattere straordinario riguardanti immobili ricadenti negli insediamenti storici</i>	<b>2</b> <b>4</b>	<b>I commi 3, ultimo periodo, 4 e 5 sono direttamente applicabili quali norme integrative dell'art. 72 bis della l.p. 22/1991. Si precisa che il comma 5 è applicabile a tutte le fattispecie previste dal comma 4 (crolli e demolizioni parziali o totali già avvenuti).</b>
Art. 122	<i>Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti</i>	<b>2</b>	
Capo II	<i>Vigilanza</i>		
Art. 123 Comma 3	<i>Vigilanza sull'attività edilizia</i>	<b>2</b> <b>4</b>	<b>L'ultimo periodo del comma 3 è direttamente applicabile quale norma integrativa dell'articolo 117 della l.p. n. 22/1991.</b>
Art. 124	<i>Accesso alla proprietà privata</i>	<b>2</b>	
Art. 125	<i>Ordinanza di sospensione</i>	<b>2</b>	
Art. 126	<i>Effetti dell'ordinanza di sospensione</i>	<b>2</b>	
Art. 127	<i>Responsabilità del soggetto avente titolo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista</i>	<b>2</b>	
Capo III	<i>Costruzioni abusive e sanzioni</i>		
Art. 128	<i>Definizione delle costruzioni abusive</i>	<b>2</b>	
Art. 129	<i>Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione</i>	<b>2</b>	
Art. 130	<i>Lottizzazioni abusive</i>	<b>2</b>	
Art. 131 Comma 1, ultimo periodo, e comma 2	<i>Determinazione del valore venale delle costruzioni</i>	<b>2</b> <b>4</b>	<b>Le disposizioni richiamate sono direttamente applicabili quali norme integrative dell'art. 124 della l.p. n. 22/1991.</b>
Art. 132	<i>Demolizione di opere e acquisizione gratuita</i>	<b>2</b>	
Art. 133	<i>Coordinamento delle sanzioni pecuniarie</i>	<b>2</b>	

Art. 134	<i>Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia d'inizio di attività</i>	<b>3</b>	
Art. 135 Comma 7	<i>Concessione in sanatoria</i>	<b>2</b> <b>4</b>	<b>Il comma 7 ed in particolare le relative sanzioni sono direttamente applicabili quali norme integrative dell'art. 129 della l.p. n. 22/1991.</b>
Art. 136	<i>Pagamento delle sanzioni e dei contributi. Interessi e riscossioni</i>	<b>2</b>	
Art. 137	<i>Sanzioni a tutela del paesaggio</i>	<b>2</b>	
Art. 138	<i>Sanzioni a tutela del paesaggio per l'apposizione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari non autorizzati</i>	<b>3</b>	
Capo IV	<i>Poteri d'intervento della Provincia</i>		
Art. 139	<i>Annullamento di provvedimenti</i>	<b>2</b>	
Art. 140	<i>Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale</i>	<b>2</b>	
Titolo VII	<i>Snellimento delle procedure, disposizioni transitorie e finali</i>		
Capo I	<i>Snellimento delle procedure in materia di valutazione d'impatto ambientale e di realizzazione di opere pubbliche</i>		
Art. 141	<i>Ambito di applicazione</i>	<b>3</b>	
Art. 142	<i>Procedimento per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale</i>	<b>3</b>	
Art. 143	<i>Procedimento per opere pubbliche di competenza della Provincia</i>	<b>3</b>	
Art. 144	<i>Conformità urbanistica</i>	<b>3</b>	
Art. 145	<i>Opere degli enti locali e d'interesse statale</i>	<b>3</b>	
Capo II	<i>Disposizioni transitorie e finali</i>		
Art. 146	<i>Disposizioni particolari per il territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)</i>	<b>1</b>	

Art. 147	<i>Formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio</i>	<b>1</b>	
Art. 148	<i>Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali</i>	<b>1</b>	
Art. 149	<i>Altre disposizioni transitorie</i>	<b>1</b>	
Art. 150	<i>Disposizioni attuative e abrogative</i>	<b>1</b>	
Art. 151	<i>Modificazioni della legge provinciale 8 aprile 1997, n. 13, e dell'articolo 45 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di opere pubbliche, e connesse disposizioni organizzative e transitorie</i>	<b>1</b>	
Art. 152	<i>Sostituzione dell'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativo al piano generale degli interventi per la viabilità</i>	<b>1</b>	
Art. 153	<i>Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette)</i>	<b>1</b>	
Art. 154	<i>Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), in materia di indennità di espropriazione</i>	<b>1</b>	
Art. 155	<i>Modificazioni dell'articolo 13 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica)</i>	<b>1</b>	
Art. 156	<i>Disposizioni finanziarie</i>	<b>1</b>	
Tabella A	<i>Riferimento delle spese (articolo 156)</i>		

(testo corretto in data 27 marzo 2008)